

# **REGIONE DELL'UMBRIA**

## **Schema di Convenzione**

In attuazione art. 11, c. 4, della L.R. 31 luglio 2002, n. 14

**regolante rapporti tra i Comuni  
facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale n.3  
per la gestione integrata dei rifiuti urbani  
in  
integrazione con l'ATO 3 (acqua) costituito ai sensi della  
legge regionale n. 43 del 1997**

**ART. 1**  
**Costituzione e denominazione.**

1. In applicazione della L.R. Umbria 31 luglio 2002 n. 14 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), in seguito denominata 'Legge Regionale', art. 11, comma 4,

**premesso che è intenzione dei Comuni dell'ATO Umbria 3 delle risorse idriche, ai sensi della l. n. 36/1994 e della L.r. n. 43/1997 integrare l'attività e la struttura dell' "Ato Acqua" con l' "Ato rifiuti", coincidendo il territorio dei Comuni interessati con la sola aggiunta per l'Ato rifiuti, del Comune di Cannara, al fine di coordinare nel miglior modo possibile le politiche dei servizi pubblici locali e realizzare una sensibile economia a livello di struttura burocratica, unificata per le due funzioni,**

tra i Comuni di:

- a) **Bevagna**
- b) **Campello sul Clitunno**
- c) **Cascia**
- d) **Castel Ritaldi**
- e) **Cerreto di Spoleto**
- f) **Foligno**
- g) **Giano dell'Umbria**
- h) **Gualdo Cattaneo**
- i) **Montefalco**
- j) **Monteleone di Spoleto**
- k) **Nocera Umbra**
- l) **Norcia**
- m) **Poggiodomo**
- n) **Preci**
- o) **S.Anatolia di narco**
- p) **Scheggino**
- q) **Sellano**
- r) **Spello**
- s) **Spoleto**
- t) **Trevi**
- u) **Vallo di Nera**
- v) **Valtopina**
- w) **Cannara**

tutti facenti parte dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) denominato

ATO 3: FOLIGNATE – SPOLETINO – VALNERINA

è stipulata una Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 12 agosto 2000, n. 267, al fine di definire l'organizzazione e i rapporti reciproci fra gli stessi comuni per l'esercizio in modo coordinato delle funzioni e servizi in materia di gestione dei rifiuti urbani in forza di legge e di pianificazione vigente.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'ATO diviene operativo e rappresenta, nei limiti e nelle forme previste dai successivi articoli e dall'articolo 12 della Legge Regionale, forma sovracomunale esponenziale delle funzioni di governo dei Comuni partecipanti per la materia ivi disciplinata.

**ART. 2**  
**Durata e sede.**

1. La Convenzione ha durata a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine o per sopravvenuta disposizione normativa.
2. L'ATO n. 3..... ha sede **legale presso l'AUTORITA' D'AMBITO per le risorse idriche n.3 in Foligno, via Gramsci 55.**

**ART. 3**  
**Finalità dell'ATO.**

1. L'ATO ha lo scopo di organizzare la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati all'interno del territorio compreso nei Comuni, come risulta delimitato dal Piano regionale per la gestione integrata e razionale dei residui e dei rifiuti di cui alla Del. C.R. del 25 luglio 2002, n. 226.
2. L'ATO opera per superare la frammentazione delle gestioni, per conseguire economicità gestionale e per garantire efficienza ed efficacia alla gestione dei rifiuti.
3. L'ATO opera per il conseguimento dell'autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno del proprio territorio, nel rispetto di quanto disposto dal Piano regionale e dalla Legge Regionale.

4. I Comuni partecipanti convengono quindi di cooperare in conformità dei principi, criteri e modalità esposti nella presente Convenzione e di organizzare e gestire le funzioni ed i servizi loro propri in forma coordinata ed esponenziale.
5. In particolare la cooperazione e l'organizzazione coordinata devono assicurare:
  - a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti partecipanti;
  - b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
  - c) la gestione dei servizi pubblici in materia di rifiuti urbani all'interno dell'ambito sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, tramite una gestione unitaria per l'intero Ambito dell'intero ciclo o di singoli servizi;
  - d) la definizione e l'attuazione di programmi ed investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate alla riduzione della produzione, alla prevenzione della pericolosità dei rifiuti ed al recupero e riutilizzo di materiali.

#### **ART. 4**

##### **Obblighi degli enti convenzionati**

1. Gli enti convenzionati si obbligano a mettere a disposizione dell'ATO tutte le informazioni utili all'espletamento dei servizi di gestione rifiuti e all'applicazione della tariffa, anche consentendo l'accesso alle proprie basi informative.
2. Gli enti convenzionati adottano tutte le misure atte a favorire in forma coordinata all'interno dell'ATO lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, quali ad esempio la concessione di autorizzazioni alla circolazione in sede protetta dei mezzi di raccolta dei rifiuti, la vigilanza in ordine al rispetto del divieto di sosta in prossimità dei punti di raccolta, la collocazione di attrezzature, l'effettuazione di attività informative in materia di rifiuti.
3. Gli enti convenzionati si impegnano a favorire, l'attuazione sul territorio comunale di tutte le attività e gli impianti di supporto alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quanto indicato nel Piano regionale.
4. Gli enti convenzionati si impegnano a verificare la coerenza dei rispettivi regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del D.Lgs. 22/97, e a uniformarli ove occorra.
5. Gli enti convenzionati **delegano con la presente convenzione** all'ATO la stipula, l'aggiornamento e il rinnovo delle convenzioni con il CONAI e con i consorzi previsti dall'art. 40 del D.Lgs., 22/97.

#### **ART. 5**

##### **Competenze e funzioni dell'ATO**

1. L' Ambito territoriale n. ...3..... svolge le funzioni di cui all'art. 12 della Legge regionale relativamente al territorio di propria competenza.
2. In particolare spetta all'Ambito, ai fini del raggiungimento degli standard tecnico-economici e di sostenibilità ambientale previsti dal piano regionale dei rifiuti, assicurare: a) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano gestionale in applicazione del Piano Regionale; b) L'attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale e dal piano gestionale, individuando soggetti cui affidarne la realizzazione e la gestione degli impianti e del complesso delle operazioni di raccolta e di trasporto; queste ultime ultime sono riferite alle eventuali perimetrazioni delle aree di raccolta interne all'ATO indicate nel piano gestionale; c) la definizione e stipula di contratti di servizio con il soggetto gestore del servizio individuato secondo le modalità previste e consentite dalla legge in materia di servizi pubblici locali; d) la redazione dei rapporti periodici sull'attuazione del piano gestionale e sulle capacità di raccolta, recupero e smaltimento dell'ATO, oltre che la trasmissione di dati e informazioni tecniche all'Osservatorio regionale di cui all'art. 18 della Legge Regionale, nonché agli Osservatori Provinciali sui Rifiuti; e) l'omogeneizzazione qualitativa dei servizi, sul territorio, la determinazione dei costi di gestione e della tariffa conseguente secondo i contenuti dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97 e del metodo normalizzato ivi previsto, nonché delle modalità per la sua introitazione anche tramite l'elaborazione di un Regolamento tariffario unico per tutti i Comuni partecipanti.
3. L'Ato si dota di proprie forme di controllo dell'applicazione dell'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti.
4. L'Ambito provvede, ove occorra, agli atti d'intesa necessari ai fini di stabilire forme di coordinamento tra diversi ATO, tese ad ottimizzare la gestione, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Legge regionale.
5. Gli atti amministrativi relativi alle attività dell'ATO, relativi al comma 2, sono trasmessi a Regione, Provincia e Comuni dell'ATO e **sono resi pubblici consentendo a chiunque di prenderne visione, mediante affissione all'albo pretorio presso la sede legale.**

#### **ART. 6**

##### **Rappresentanza**

Gli enti partecipanti danno atto che ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale, la Conferenza dei Sindaci assume le decisioni dell'ATO e al Presidente compete la rappresentanza istituzionale e legale dell'ATO.

#### **ART. 7**

##### **Quote di partecipazione**

- a) Le quote di partecipazione dei Comuni all'ATO n. ...3.... sono definite in modo da garantire una adeguata rappresentanza per tutti i Comuni, e sono calcolate con gli stessi criteri dell'Ato acqua includendo il Comune di Cannara ed escludendo la Provincia di Perugia.

## **ART. 8**

### **Trasmissione atti fondamentali dell'Ambito agli enti convenzionati.**

1. L'ATO provvede a trasmettere ai Comuni entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dalla Conferenza. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività dell'Ambito.
2. Le delibere della Conferenza dei Sindaci sono altresì affisse negli Albi pretori dei Comuni partecipanti.

## **ART. 9**

### **Forme di consultazione e di comunicazione.**

1. Fermo restando che l'organo di rappresentanza dei Comuni dell'ATO è la Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 14 della Legge regionale e definita al successivo art. 10, l'ATO promuove ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti convenzionati agli aspetti fondamentali della propria attività e si rende disponibile a forme di coordinamento con Provincia e Regione.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente l'Ambito, in particolare:
  - a) attua incontri con gli enti locali convenzionati anche partecipando a sedute dei relativi consigli, Giunte e Commissioni;
  - b) divulga ed illustra la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti convenzionati.

## **ART. 10**

### **Tutela dei diritti degli utenti.**

1. L'Ambito.n.3. assicura che i soggetti gestori attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994.
2. Al contratto di servizio che disciplina la concessione al soggetto gestore è allegata la "Carta dei servizi", elaborata dall'ATO ed approvata dalla Conferenza acquisito il parere del "Comitato consuntivo degli utenti", di cui al successivo comma 4.
3. il contratto di servizio disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai sindaci dell'Ambito informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.
4. L'ATO provvede entro sessanta giorni dalla sua costituzione, con delibera della Conferenza dei Sindaci, alla definizione della modalità di costituzione ed organizzazione del "Comitato consultivo degli utenti" di cui all'art. 12 comma 5 della Legge Regionale.

## **ART. 11**

### **La Conferenza dei Sindaci**

1. L'ATO assume le proprie decisioni tramite la Conferenza dei Sindaci, con le maggioranze indicate nell'art. 7.
2. A ciascun Comune è riconosciuta nella Conferenza una rappresentatività pari alle quote di partecipazione di cui all'art. 7.

## **ART. 12**

### **Attribuzioni della Conferenza**

La Conferenza è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'ATO e ad essa spetta deliberare **sui seguenti atti fondamentali:**

- a) approvazione del piano gestionale;
- b) scelta delle forme di gestione dei servizi e delle procedure da seguire per l'affidamento degli stessi;
- c) affidamento dei servizi ai soggetti individuati con le procedure di cui alla lettera b);
- d) aggiornamento del piano di cui al punto a);
- e) determinazione della tariffa e delle modalità per la sua introitazione ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 22/97;
- f) approvazione delle convenzioni;
- g) approvazione di accordi e contratti di programma, protocolli e atti d'intesa;
- h) determinazione del fabbisogno finanziario annuale e del riparto annuale delle spese;
- i) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o dalla presente Convenzione.

## **ART. 13**

### **Convocazione e modalità di funzionamento della Conferenza.**

1. Ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale la Conferenza dei Sindaci é convocata **la prima volta** dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione ed elegge il Presidente tra i suoi membri.
2. Il regolamento organizzativo della Conferenza sarà definito con atto specifico, entro due mesi dal suo insediamento.

3. **Si applica l'art 10, commi 4, 5 e 6 dello Statuto consortile dell' "ATO acqua".**

#### **ART. 14**

##### **Funzionamento generale della Conferenza.**

1. La Conferenza è presieduta dal Presidente.
2. La Conferenza è valida in prima convocazione con la presenza dei Comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.
3. In seconda convocazione la Conferenza è valida qualunque sia la quota di partecipazione rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.
4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei comuni presenti in Conferenza che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione alla Comunità d'Ambito (1/3 se in seconda convocazione) e la maggioranza numerica dei comuni convenzionati (1/3 se in seconda convocazione).
5. Per l'approvazione delle deliberazioni di cui alle lettere **a), b), c), d), e), f), g), h)** dell'art.12 é richiesto il voto favorevole dei Comuni presenti alla Conferenza che rappresentino almeno **i 2/3** delle quote di partecipazione all'ATO **e la maggioranza numerica dei Comuni dell'ATO.**

#### **ART. 15**

##### **Commissioni consultive.**

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività dell'ATO, la Conferenza può costituire commissione consultive.
2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

#### **ART. 16**

##### **Spese di funzionamento ed Uffici**

1. **L'ATO si avvale della sede del personale, degli uffici delle strutture e delle attrezzature dell'Ato acqua già operanti .  
L'Assemblea dei Sindaci con la presenza del Sindaco di Cannara in sede di approvazione del Bilancio dell'Ato acqua determina gli eventuali costi e relativa copertura , per l'Ato rifiuti.**

#### **ART. 17**

##### **Norma finale**

1. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province in particolare quanto disposto dall'art. 30 del TUEELL, in quanto applicabili.
2. A seguito di una modifica dei confini dell'ambito o di normative e pianificazioni regionali successivamente intervenute, quanto qui disciplinato viene modificato di conseguenza con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente Convenzione.

## ALLEGATO "A" **QUESTO ALLEGATO NON VIENE APPLICATO**

ALLA CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA COMUNI PARTECIPANTI ALL'ATO .....

MODALITA' CALCOLO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'ATO

1. Si determinano 2500 quote base da suddividere tra i ..... Comuni dell'ATO n. ....
2. Per ciascuno dei tre fattori di cui all'art. 7 (A: Quantità di rifiuti prodotti, B: Percentuale di raccolta differenziata, C: Quantità dei rifiuti trattati o smaltiti negli impianti sul territorio del singolo comune), si elaborano tabelle con coefficienti al fine di rendere equa la rappresentanza nell'ATO.

### **A. QUANTITA' RIFIUTI PRODOTTI**

**A1** Si determina la quantità media pro capite annua dei rifiuti prodotti nell'ATO;

**A2** Si determina la quantità media pro capite annua dei rifiuti prodotti in ciascun Comune;

**A3** Le medie sono calcolate sulla popolazione totale;

**A4** La produzione totale dell'ATO e di ogni singolo Comune è quella certificata annualmente dalla Regione e pubblicata sul BUR;

**A5** Si moltiplica per il coefficiente 1,2 la quantità di rifiuti prodotti nei comuni con media pro capite inferiore alla media ATO e per il coefficiente 0,8-0,9 la quantità di rifiuti prodotti nei Comuni con media pro capite superiore alla media ATO;

**A6** Sui quantitativi ottenuti si ripartiscono tra i comuni n. 1000 quote.

### **B. RIFIUTI RACCOLTI IN FORMA DIFFERENZIATA E AVVIATI AL RECUPERO**

**B1** Si prende a riferimento la quota del 25% prevista come obiettivo intermedio dal D.Lgs. 22/97 e sulla percentuale di raccolta differenziata al 31.12.2001 ottenuta in ciascun comune si applicano i correttivi:

RD < 15%	meno	10%	Es. Comune con % R.D. = 12% valore corretto:	2
RD > 15% < 25%		0	Es. Comune con % R.D. = 20% valore corretto:	20
RD > 25% < 35%	più	10%	Es. Comune con % R.D. = 30% valore corretto:	40
RD > 35%	più	20%	Es. Comune con % R.D. = 38% valore corretto:	58

13.2 La percentuale di raccolta differenziata di riferimento è quella certificata annualmente dalla Regione e pubblicata sul BUR. B.3 Sulla base delle percentuali ottenute si ripartiscono n. 500 quote tra i Comuni dell'ATA, T

#### C. QUANTITÀ DI RIFIUTI TRATTATI E SMALTITI SUL TERRITORIO

C.1 Impianti esistenti si ripartiscono n. 1000 quote tra i comuni dell'ATA, per gli impianti esistenti sul territorio comunale al momento della costituzione dell'ATO, apportando i seguenti coefficienti alle quantità di rifiuti prodotti nell'ATA, afferite nell'anno precedente alle varie tipologie impiantistiche:

- Impianto di trasferimento Platforma Impianto di selezione, riciclaggio e separazione secco /umido Impianto di compostaggio

Discarica 1" categoria inceneritore

t. rifiuti x 0,1 t\_rifiuti > Li,!

t. rifiuti x 0,7 t. rifiuti x J,e

t. rifiuti x 1

t. rifiuti x r,1